

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Opere Igienico Sanitarie
Ufficio Gestione

DISCIPLINARE

**CONTENENTE LE PRESCRIZIONI PER IL
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO PRESSO GLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETÀ DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI REFLUI DI
CUI ALL'ART. 95 COMMA 5 DEL T.U.L.P. IN MATERIA
DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO GESTIONE
- ing. Giovanni Battista Gatti -

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
- ing. Paolo Nardelli -

Trento, giugno 2008

DISCIPLINARE

CONTENENTE LE PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI REFLUI DI CUI ALL'ART. 95 COMMA 5 DEL T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

ART. 1

Oggetto

Presso i centri di trattamento di proprietà della Provincia Autonoma di Trento possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti liquidi NON PERICOLOSI, in seguito chiamati reflui, secondo le previsioni di cui all'art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, provenienti da insediamenti situati sul territorio della provincia di Trento, salvo le eccezioni previste all'art. 14 del presente Disciplinare:

- Liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;
- Liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;
- Acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, i percolati di cui all'art. 95 del T.U.L.P.; tali percolati saranno conferibili ai depuratori della P.A.T., ancorchè contenenti sostanze pericolose di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 06 novembre 2003 n. 367, senza bisogno di pretrattamenti particolari, massimo fino alla data del 31 dicembre 2010; dopo tale data i liquami saranno accettabili al trattamento biologico delle acque reflue urbane solo se rispettano i limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 96 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; ovvero potranno essere conferiti tal quale solo presso quelli impianti dotati di apposito sistema di pretrattamento, tale da garantire all'uscita del pretrattamento stesso, una concentrazione massima pari a 20 volte i limiti di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/06.
- Liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;
- Fanghi provenienti da altri depuratori biologici.

Il presente Disciplinare contiene le modalità di gestione del servizio di trattamento dei rifiuti speciali e dei liquami di risulta di cui al comma 2 dell'art. 96 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Le attività di pretrattamento, trattamento e scarico previste dall'art. 96 medesimo, sono autorizzate dall'A.P.P.A., ai sensi dell'art. 17 del d.P.P. 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg, quando esercitate direttamente

dalla Provincia e/o da soggetti dalla stessa individuati mediante appalto pubblico di servizio o concessione.

ART. 2

Autorizzazione allo scarico dei reflui di cui all'art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Lo scarico dei reflui presso gli impianti di depurazione della P.A.T. dotati di idonea autorizzazione, potrà essere consentito alle Ditte interessate in presenza delle seguenti condizioni:

- La Ditta che trasporta reflui prodotti da terzi deve essere iscritta alla Camera di Commercio per l'attività di svuoto di pozzi neri e trasporto;
- la Ditta che trasporta reflui prodotti da terzi dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti; nel caso di ditta regolarmente autorizzata nei modi di cui sopra, la relativa autorizzazione dovrà contenere il riferimento allo specifico rifiuto trasportato;
- la Ditta trasportatrice dovrà in ogni caso risultare in regola con le norme che disciplinano il trasporto di cose su strada;
- Il soggetto interessato allo smaltimento dovrà presentare all'Impresa che gestisce l'impianto domanda per il conferimento dei reflui aventi le caratteristiche di accettabilità e compatibilità con l'assetto tecnico-funzionale, la capacità depurativa ed il carico di liquami in trattamento presso l'impianto, nonchè nel caso di conferimento di liquami provenienti da insediamenti produttivi, aventi le caratteristiche di accettabilità previste dall'art. 8 del presente Disciplinare.

La domanda deve contenere:

- a) ragione sociale della Ditta;
- b) codice fiscale e partita IVA;
- c) quantitativo presunto di reflui adducibili per giorno, settimana, mese ed anno all'impianto;
- d) con riferimento alle Ditte che trasportano reflui prodotti da terzi, documentazione concernente l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'autorizzazione all'attività e l'elenco automezzi (tipo, targa, portata, tara etc.) riconosciuti idonei dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione; con riferimento alle Ditte che trasportano reflui in conto proprio, il certificato di trasporto merci in conto proprio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di scarico di acque da parte dei veicoli itineranti (Camper, ecc.)

ART. 3

Compatibilità dei reflui conferiti

Sugli impianti di depurazione di proprietà della P.A.T. NON SONO CONFERIBILI reflui classificati in base ai codici CER in vigore nelle categorie dei rifiuti PERICOLOSI.

Il gestore del centro di pretrattamento deve accertarsi di tale condizione, sotto la sua diretta responsabilità, prima di acconsentire lo scarico di ogni autobotte.

Su ciascun impianto sono conferibili solo i reflui per i quali il depuratore è espressamente autorizzato, quindi il gestore deve verificare che il codice C.E.R. del rifiuto, riportato sul formulario di identificazione, sia ricompreso nell'elenco dei codici C.E.R. dello specifico impianto di depurazione sul quale si intende effettuare il trattamento.

La verifica di compatibilità dei percolati con le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto, con la sua capacità depurativa ed il carico complessivo di liquami in trattamento, nonché la verifica delle caratteristiche di accettabilità dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, effettuata quest'ultima secondo i parametri individuati all'art. 8 del presente Disciplinare, è svolta dal gestore dell'impianto di depurazione, mediante specifici certificati di analisi richiesti al conferente o, se assenti o carenti, mediante l'effettuazione diretta di accertamenti di laboratorio; in questo secondo caso l'onere dell'analisi dovrà essere preventivamente comunicato al conferitore e successivamente addebitato dalla ditta di gestione direttamente al conferitore stesso.

ART. 4

Ricevimento dei reflui presso i centri di trattamento

All'atto dell'accettazione dei liquami conferiti verrà rilasciata dal gestore dell'impianto alla Ditta conferente una ricevuta, valida anche ai fini fiscali, che verrà controfirmata dall'autista del mezzo conferente per conto della Ditta medesima.

I reflui per essere accettati presso il centro di trattamento dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa vigente, debitamente compilato.

All'atto dello scarico sarà prelevato un campione sigillato e controfirmato con sigillo del conferente.

Tale campione, custodito presso l'impianto per la durata di quindici giorni, rimarrà a disposizione quale elemento di prova per eventuali contestazioni.

L'omessa sigillatura del campione da parte del conferente esclude ogni possibilità di contestazione da parte dello stesso riguardo alla "unicità" e validità del campione.

Qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche parzialmente compromesso a causa di immissione di liquami tossici e si riscontrasse, in base all'analisi dei campioni sigillati, che sono stati consegnati liquami contenenti prodotti tossici, nocivi o non compatibili con la depurazione biologica, la Ditta conferente verrà chiamata al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Qualora la Ditta conferente non provvedesse al risarcimento dei danni, l'Impresa che gestisce l'impianto incamererà tutta o in parte la cauzione di cui all'art. 9 del presente Disciplinare (salvo il caso di Amministrazioni Pubbliche e di Società a partecipazione pubblica con quota maggioritaria), fermo restando eventuali responsabilità civili e penali.

Il gestore dell'impianto di pretrattamento e depurazione, anche su richiesta del Servizio Opere Igienico-Sanitarie, potrà inoltre revocare l'autorizzazione di scaricare i reflui presso l'impianto nel caso di grave o reiterata violazione delle norme di legge o di quanto disposto nel presente Disciplinare, nonché qualora si verifichi l'ipotesi di revoca di cui all'ultimo comma del successivo art. 14.

ART. 5

Formulario di identificazione dei rifiuti

Deve essere compilato il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dovrà essere regolarmente compilato il registro di carico-scarico; in particolare, nel caso di conferimento di liquami provenienti da discarica per rifiuti non pericolosi, il formulario dovrà essere firmato dall'Ente gestore della discarica stessa.

Qualora i liquami di discarica, vengano conferiti con tubazione dedicata direttamente al centro di trattamento, nella compilazione del registro di carico e scarico si dovrà apporre nello spazio previsto per l'annotazione del numero del formulario di identificazione del rifiuto la dicitura: *liquame canalizzato*.

Sulla base della suddetta documentazione, la Ditta che gestisce l'impianto di depurazione dovrà verificare se si tratta di reflui conferiti in conto proprio o in conto terzi.

Il gestore dell'impianto di depurazione che accolga reflui conferiti nelle modalità stabilite dal presente Disciplinare è tenuto agli adempimenti di cui alla vigente normativa, in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e la stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (come previsto dal Capitolato Speciale per l'appalto del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento in vigore).

I rifiuti/fanghi prodotti dall'impianto di depurazione rimangono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e saranno conferiti a cura della Ditta che gestisce l'impianto, ai centri di trattamento/smaltimento secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 6

Tariffe di trattamento

Gli oneri derivanti dal pretrattamento e depurazione dei reflui di cui all'art. 1 del presente Disciplinare sono a carico del conferente e vengono determinati sulla base della seguente formula in funzione della tipologia del liquame:

$$\text{Tariffa}_n (\text{€/t}) = C_n + Ca_n \text{ dove :}$$

C_n = costo esercizio a carico dell'Impresa per la tipologia "n" di liquame

Ca_n = costo di ammortamento e spese correnti a carico della Provincia Autonoma di Trento per la tipologia "n" di liquame.

Le tipologie di liquame individuate sono le seguenti:

- T₁** = liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili
T₂ = liquami provenienti da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria e in generale liquami caratterizzati dalla presenza di sabbie o altri materiali inerti in quantità significativa
T₃ = acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori dei R.S.U., percolati, stallatico, acque di cantina enologica.
T₄ = miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente olii e grassi commestibili (CER 190809)
T₅ = fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione di altro Bacino o prodotti da depuratori privati.
T₆ = acque provenienti da altri insediamenti produttivi compatibili con il ciclo di depurazione biologica (quali acque di lavaggio autovetture, ecc.)
T₇ = scarico acque di veicoli itineranti

L'ammontare delle tariffe è stabilito dalla Giunta Provinciale la quale si riserva di modificarle unilateralmente, anche nel corso di validità della convenzione, dandone comunicazione scritta alla Ditta che gestisce l'impianto di depurazione, la quale provvederà a sua volta a notificare gli interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In prima applicazione le tariffe sono quelle riportate dalle tabelle sottostanti:

Tariffe in vigore fino al 31/12/2008

codice tariffa	Ca	Ce	Totale Tariffa
T1	3,50	4,00	7,50 €/t
T2	9,00	4,00	13,00 €/t
T3	9,00	4,00	13,00 €/t
T4	40,00	10,00	50,00 €/t
T5	11,90	4,60	16,50 €/t
T6	12,00	8,00	20,00 €/t
T7	0,00	5,00	5,00 €/autoveicolo

Tariffe in vigore dal 01/01/2009

codice tariffa	Ca	Ce	Totale Tariffa
T1	3,50	4,00	7,50 €/t
T2	10,00	10,00	20,00 €/t
T3	9,00	4,70	13,70 €/t
T4	40,00	10,00	50,00 €/t
T5	11,90	4,60	16,50 €/t
T6	12,00	8,00	20,00 €/t
T7	0,00	5,00	5,00 €/autoveicolo

ART. 7

Pagamento del servizio di depurazione

Il conferente provvederà al pagamento del servizio di depurazione dei liquami entro trenta giorni dal rilascio di apposita fattura da parte della Ditta che gestisce l'impianto di depurazione; la ditta di gestione pagherà entro 30 giorni dal rilascio di apposita fattura la quota spettante alla Provincia Autonoma di Trento; in difetto di tale pagamento la Provincia Autonoma di Trento effettuerà una compensazione contabile con le spettanze derivanti dal contratto per la gestione dei depuratori di proprietà della Provincia stessa, secondo la procedura prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1732 d.d. 18 agosto 2006.

ART. 8

Limiti di accettabilità per il conferimento dei liquami provenienti da insediamenti produttivi

N.	PARAMETRI	VALORI
1	pH	6,0 - 8,5
2	Temperatura C°	30 °C
3	Colore	Nessuna prescrizione purchè coloranti biodegradabili
4	Odore	Idem
5	BOD ₅	Non superiore a 50.000 mg/l
6	COD	Non superiore a 100.000 mg/l fermo restando che il rapporto COD/BOD deve essere inferiore a tre
7	Materiali grossolani	-
8	Solidi sospesi totali	-
9	Grassi e olii animali/vegetali commestibili	mg/l 40 (*)
10	Azoto ammoniacale	-
11	Azoto nitroso	-
12	Azoto nitrico	-
13	Azoto totale (Organico + Ammoniacale + Nitroso + Nitrico)	mg/l 80

Oltre ai parametri sopra elencati valgono anche tutti gli altri riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 al Dlgs 03 aprile 2006 n. 152, con i limiti relativi allo scarico in rete fognaria.

(*) Il limite non si applica nel caso di conferimento di liquami in tariffa T4

ART. 9 cauzioni

La Ditta conferente esegue un versamento cauzionale, a favore dell'Impresa di gestione dell'impianto di depurazione di € 25.000,00 = (venticinquemila/00), per la prima autobotte convenzionata e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per le successive e per i rimorchi, sostituibile con fidejussione bancaria o polizza assicurativa "a copertura del rischio di eventuali danni, imputabili alla Ditta conferente i liquami, agli impianti di depurazione od al processo depurativo e di eventuali insolvenze". Tale cauzione rimarrà in essere per tre mesi oltre la scadenza della presente convenzione.

La costituzione della suddetta cauzione, in contanti o fidejussoria, non è necessaria nel caso di Amministrazioni Pubbliche e di Società a partecipazione pubblica con quota maggioritaria.

Il suddetto versamento cauzionale è ridotto a € 10000,00.= (diecimila/00) nel caso di Ditte che conferiscono, in conto proprio, giornalmente un quantitativo inferiore alle 10 t, per un totale complessivo annuale inferiore a 50 t (anno solare), delle sottoriportate categorie di reflui:

- stallatico
- scarichi da fosse a tenuta di reflui civili
- acque di cantina
- percolato da impianto di compostaggio
- acque di lavaggio autovetture

ART. 10 Quantitativi conferibili

Il quantitativo massimo di liquami conferibile su ciascun impianto di depurazione è stabilito dal provvedimento di autorizzazione al trattamento rifiuti rilasciato dall'A.P.P.A. ed è vincolante.

Pertanto l'Impresa che gestisce l'impianto di depurazione è direttamente responsabile del controllo anche quantitativo dei reflui in ingresso, senza possibilità di derogare dai quantitativi esposti nell'autorizzazione di ciascun impianto di depurazione.

L'Impresa potrà altresì limitare, a suo insindacabile giudizio, i quantitativi conferiti in funzione sia della capacità operativa dell'impianto che di interventi di manutenzione o di cause di forza maggiore.

Nel caso di completa chiusura del centro di trattamento l'Impresa è tenuta ad esporre un cartello informativo all'esterno dell'impianto e a comunicare tempestivamente agli abituali fruitori il periodo stesso di chiusura; in questo caso l'Impresa è esonerata dall'obbligo di presenza del personale di cui al successivo art. 11.

L'Impresa sarà tenuta ad argomentare al Servizio Opere Igienico Sanitarie la eventuale limitazione o sospensione dei conferimenti qualora lo stesso ne faccia formale richiesta.

Elenco impianti autorizzati al trattamento dei reflui

BACINO 1 TRENTINO CENTRALE

<i>impianto</i>	<i>potenzialità</i> (Ab. eq.)
ALA	10.000
CHIZZOLA	30.000
LAVIS	30.000
MEZZOCORONA	26.500
MORI	20.000
ROVERETO	95.000
TRENTO NORD	100.000
VALLARSA	4.500

BACINO 2 TRENTINO OCCIDENTALE

<i>impianto</i>	<i>potenzialità</i> (Ab. eq.)
ARCO	25.700
CALAVINO	7.000
CAMPODENNO	20.000
CAVARENO	20.000
CLES	13.000
GIUSTINO	30.000
MALE'	12.000
MEZZANA	30.000

PIETRAMURATA	5.000
PIEVE BONO	11.000
RAGOLI	30.000
RIVA ARENA	50.000
SPIAZZO	10.000
SPORMAGGIORE	1.500
STORO	10.000
TAIO	20.000

BACINO 3 TRENTINO ORIENTALE

<i>impianto</i>	<i>potenzialità (Ab. eq.)</i>
BASELGA DI PINE'	10.000
CANAL S. BOVO	10.000
CARBONARE	3.000
CASTELLO DI FIEMME	30.000
FOLGARIA	24.000
IMER	30.000
LAVARONE	10.000
LEVICO	100.000
MALGA LAGHETTO	3.000
MOENA	17.000
MOLINA DI FIEMME	7.500
POZZA DI FASSA	40.000
TESERO	50.000
VILLA AGNEDO	30.000

Per l'individuazione delle categorie e denominazioni dei rifiuti autorizzati si rimanda ai singoli provvedimenti autorizzatori emanati dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente

ART. 11 Apertura degli impianti di trattamento bottini

Lo svuoto delle autobotti presso l'impianto sarà permesso durante le ore di servizio concordate tra l'impresa di gestione ed il Servizio Opere Igienico Sanitarie; in proposito l'Impresa di gestione ha tempo **30 giorni** naturali consecutivi, decorrenti dalla data di

stipula della convenzione per il trattamento dei liquami di cui all'art. 95 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per formulare all'Amministrazione una proposta di orari di apertura dei singoli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi. Tale proposta, dopo approvazione da parte della P.A.T., sarà **IMPEGNATIVA** per l'Impresa, che dovrà garantire perciò la presenza di proprio personale negli orari indicati.

All'esterno di ogni impianto di trattamento dei rifiuti liquidi dovrà essere esposto, a cura e spese dell'Impresa, un cartello recante l'orario di apertura per il ricevimento delle autospurgo. Tale orario è impegnativo, oltrechè per i conferenti esterni, anche per la stessa Impresa qualora quest'ultima effettui servizi di autospurgo conto terzi; tale limitazione non si applica ai casi di conferimento di fanghi, sabbie e materiali flottati, provenienti da altri impianti di depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento in gestione alla stessa Impresa.

Eventuali violazioni al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto all'art. 15 del presente Disciplinare.

ART. 12

Tenuta del registro campioni

Prima dello scarico ed esperite le incombenze di cui all'art. 3, il personale dell'impianto, congiuntamente al conferente, provvederà al campionamento del liquame e alla valutazione del volume del refluo conferito. Il campione di liquido di cui all'art. 5 che verrà contraddistinto con un numero progressivo indicato in apposito registro che l'Impresa ha l'onere di fornire e compilare denominato "**Registro campioni**".

ART. 13

Modalità di scarico

Solo dopo aver ottemperato alle incombenze di cui all'articolo precedente il conducente dell'autobotte potrà recarsi, seguendo il tragitto che gli verrà segnalato, all'impianto di pretrattamento per lo scarico.

Il conferente sarà responsabile di eventuali sversamenti e/o perdite di liquidi dell'automezzo entro la sede dell'impianto e dovrà immediatamente porvi rimedio operando opportuno lavaggio.

L'autobotte dovrà essere munita di attacco DN 100 a giunto o di opportuno raccordo per potersi allacciare alla bocchetta di scarico dell'impianto. Per il prelievo dei campioni direttamente dall'autobotte, dovrà essere installato sulla bocca di scarico, apposito rubinetto di diametro inferiore a cm. 3 per permettere l'introduzione nel flacone.

L'autobotte dovrà essere munita di sifone per impedire la fuoriuscita di ghiaia e sabbia.

Non è ammesso nè consentito lo scarico di liquami, ove non siano adottati i dispositivi tecnici di cui sopra.

Qualora l'autorizzazione allo scarico, dello specifico depuratore, contenga indicazioni precise sul/i punto/i di immissione dei rifiuti liquidi, il gestore dovrà svolgere attenta azione di sorveglianza, affinché i conferitori si attengano a dette prescrizioni.

ART. 14

Conferimento di liquami provenienti da realtà esterne al territorio della provincia di Trento

Il conferimento ed il trattamento presso impianti di depurazione provinciali dei reflui provenienti da realtà allocate su territorio non appartenente alla Provincia Autonoma di Trento, sarà subordinato ad apposito atto autorizzatorio da assumersi da parte della Giunta provinciale di Trento a favore dell'Ente territoriale richiedente, su proposta del competente Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, previa stima delle caratteristiche tecnico-funzionali, delle capacità depurative dell'impianto interessato e delle quantità massime smaltibili previste nelle singole autorizzazioni, compatibilmente con il pieno soddisfacimento della domanda depurativa proveniente dall'intero territorio provinciale servito e con le eventuali limitazioni di bacino previste dall'autorizzazione allo scarico del depuratore rilasciata dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Tale provvedimento autorizzatorio dovrà determinare la durata del servizio (comunque non superiore al biennio), modalità, tempi di esecuzione, quantità totale, e/o giornaliera, e/o mensile, e/o annua del refluo da trattare, destinazione/i ed Impresa abilitata al trattamento.

E' fatto obbligo al gestore dell'impianto di depurazione di verificare la sussistenza dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

La Provincia Autonoma di Trento si riserva la facoltà di revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo, qualora la prosecuzione del servizio possa arrecare compromissione al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione o risulti incompatibile con il pieno soddisfacimento della domanda depurativa proveniente dal territorio provinciale servito, con il solo preavviso di 30 giorni.

ART. 15

penalità

Nel caso vengano accertate le inadempienze sottoriportate verranno applicate all'Impresa di gestione le penalità come di seguito determinate:

1. Mancata presentazione della proposta di orari di apertura dei centri di trattamento nel termine temporale previsto al precedente art. 11: per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista sarà applicata una penalità pari a € 100,00 (cento/00)
2. Conferimento di reflui al di fuori dell'orario di apertura concordato (Art. 11 del presente Disciplinare) ad esclusione del conferimento di fanghi, sabbie e materiali flottanti provenienti da altri impianti di depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento in gestione alla stessa Impresa: sarà applicata una penalità pari a € 500,00 (cinquecento) per ogni autobotte conferita.
3. Mancato rispetto degli orari minimi di apertura concordati con il Servizio Opere Igienico Sanitarie (Art. 11 del presente Disciplinare): sarà applicata per ogni ora in meno rispetto all'orario previsto una penalità pari al triplo del costo orario dell'operaio specializzato (5^a livello) valutato in base alla tabella desunta dall'applicazione dell'accordo economico-normativo provinciale "per la disciplina del rapporto di lavoro nel settore del trattamento delle acque reflue", redatta a cura dell'Associazione degli industriali della Provincia di Trento, in vigore in quel momento. E' fatta salva l'eccezione prevista all'art. 10 del presente Disciplinare, per la quale non si dà corso all'applicazione di penalità.
4. Mancata, erronea o infedele applicazione delle tariffe rispetto a quanto stabilito dal tariffario approvato dalla Provincia di Trento: qualora accertata darà luogo ad una penalità pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) ovvero, qualora l'infrazione dovesse ripetersi darà luogo alla rescissione della convenzione con divieto di trattamento dei liquami di cui all'art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo ulteriori azioni a carico del contratto generale d'appalto dei depuratori.

Le eventuali penalità saranno detratte dalla rata bimestrale relativa alla gestione degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento, come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale per l'appalto del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento.

Trento giugno 2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO GESTIONE
- ing. Giovanni Battista Gatti -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- ing. Paolo Nardelli -